



COMUNE DI ISOLA DELLA SCALA

C.A.P. 37063 - PROVINCIA di VERONA - Cod. Fisc. 00457160232

☎ 045/66 31 911 - Fax 045/66 30 170 – 🌐 www.comune.isoladellascala.vr.it

e-mail: info@comune.isoladellascala.vr.it

ATTO DEL SINDACO N° 46 DEL REGISTRO GENERALE

OGGETTO : Misure per il contenimento dell'inquinamento atmosferico dal 01 ottobre 2021 al 30 aprile 2022.

L'anno **duemilaventuno** addì **trenta** del mese di **settembre**

IL SINDACO

Premesso che:

- il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa” conferma, tra l’altro, il valore limite di 24 ore per la protezione della salute umana per le polveri sottili (PM10) pari a 50 µg/m³ da non superare più di 35 volte nell’arco dell’anno civile;
- il monitoraggio della qualità dell’aria condotto da ARPAV su tutto il territorio regionale evidenzia come il parametro PM10 permanga come uno dei più critici, soprattutto in corrispondenza della stagione autunnale/invernale in cui condizioni di ristagno atmosferico fanno impennare le concentrazioni delle polveri con valori che talvolta - spesso in maniera consecutiva per più giorni - superano il valore limite dei 50 µg/m³.

Considerato che:

- con deliberazione del Consiglio provinciale n. 108 del 27 novembre 2012 è stato approvato il Piano di Azione e Risanamento della Qualità dell’Aria dei 18 Comuni dell’area metropolitana che stabilisce una serie di misure emergenziali e strutturali con il fine di riduzione degli inquinanti atmosferici;
- con deliberazione della Giunta regionale n. 836 del 6 giugno 2017 è stato approvato il “Nuovo Accordo di programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell’aria nel Bacino Padano”, che interessa le regioni di Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto;
- la Regione Veneto, con Deliberazione del Consiglio regionale n. 90 del 19 maggio 2016, ha approvato l’aggiornamento del “Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera (di seguito indicato come PRTRA), che classifica le zone del territorio regionale nelle quali i livelli di uno o più inquinanti comportano il rischio di superamento del valore limite e delle soglie di allarme, individua le Autorità competenti alla gestione delle situazioni di rischio e definisce le misure da attuare affinché sia ridotto il rischio di superamento dei valori degli inquinanti, con particolare riferimento alle polveri sottili (PM10), agli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) e al biossido di azoto NO₂;
- ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale n. 1855 del 29 dicembre 2020 in vigore dal 01 gennaio 2021, con la quale è stata approvata la nuova zonizzazione della qualità dell’aria, il Comune di Isola della Scala (VR) risulta inserito nella zona Pianura con il codice IT0522.

Rilevato che:

- secondo quanto contenuto nell'Accordo di Bacino, le misure temporanee e omogenee si attivano in funzione del livello di allerta raggiunto. Nel dettaglio, il sistema di azioni è stato modulato su tre gradi di allerta per il PM10:
 - Nessuna allerta - verde;
 - Livello di allerta 1 - arancio;
 - Livello di allerta 2 - rosso.
- ARPAV, al raggiungimento del livello di allerta arancio o rosso, invierà ai Comuni interessati una mail informativa;
- il livello di allerta 1, indicato dal colore arancione, si attiva quando vengono misurati e/o previsti almeno 4 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero per il PM10. Il livello di allerta 2, indicato dal colore rosso, si attiva quando vengono misurati e/o previsti almeno 10 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero per il PM10. In tutti gli altri casi è attivo il livello di allerta 0, indicato dal colore verde. Per il ritorno al livello di allerta 0 da una criticità superiore (arancione o rosso) sono necessari 2 giorni consecutivi, misurati e/o previsti, di rispetto del valore limite giornaliero per il PM10.

Visto il decreto del Coordinatore dell'Unità di Crisi della Regione Veneto, n. 1 del 08 gennaio 2021, con il quale è stato disposto il deferimento del termine, di entrata in vigore del blocco della circolazione dei mezzi Euro 4 diesel fino al giorno successivo a quello di cessazione dello stato di emergenza per il contagio da COVID-19, proclamato ai sensi dell'art. 24 comma 3 del d.lgs. 1/2018.

Considerato altresì che:

- con sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea 10 novembre 2020 causa C-644/2018, lo stato Italiano è stato condannato per il mancato rispetto della direttiva sulla qualità dell'aria ambiente n. 2000/50/CE, a causa del sistematico superamento dei valori limite del PM10 in determinate zone e la mancata adozione di misure appropriate per rendere il più breve possibile il superamento;
- la Repubblica Italiana è stata condannata, avendo superato, in maniera sistematica e continuata, i valori limite applicabili alle concentrazioni di particelle PM10, superamento che è tuttora in corso, e dalla documentazione risulta l'agglomerato di Verona (IT0512) rientra nelle zone di infrazione con riferimento ai valori limite dei livelli di PM10;
- con D.G.R. n. 238 del 2 marzo 2021, pubblicata sul BUR n. 36 del 12 marzo 2021, la Regione Veneto, dando atto del Piano straordinario per la qualità dell'aria, condiviso con le Regioni dell'Accordo Bacino Padano, ha approvato un Pacchetto 2021 - 2023 contenenti le misure straordinarie;
- con D.G.R. n. 1089 del 09 agosto 2021, pubblicata sul BUR n. 113 del 20 agosto 2021, la Regione Veneto, ha emanato degli indirizzi operativi a supporto della corretta applicazione delle misure contenute nella D.G.R. n. 238/2021;
- in data 26 agosto 2021 e 29 settembre 2021 si sono tenute le sedute del Tavolo Tecnico Zonale (T.T.Z.) presieduto e coordinato dalla Provincia di Verona, ove sono state illustrate le ultime indicazioni regionali, in merito ai provvedimenti comunali da emanare.

Visti:

- il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";
- la legge n. 120/2010 "Disposizioni in materia di sicurezza stradale - Modifiche al Codice della Strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992" e il D.M. 19 dicembre 2012;
- l'art. 7, comma 1, lettera a) e b) del vigente Codice della Strada, secondo cui il Sindaco, nel centro abitato, può, per motivi di tutela della salute, sospendere la circolazione di tutte o alcune categorie di utenti sulle strade o su tratti di esse, e per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli

inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, può limitare la circolazione di tutte o alcune categorie di veicoli;

- l'art. 50 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 ed in particolare il comma 3.

ORDINA

- 1) il divieto di circolazione, dal 01 ottobre 2021 al 30 aprile 2022, dal lunedì al venerdì, escluse le giornate festive infrasettimanali, dalle ore 8.30 alle ore 18.30, alle seguenti categorie di veicoli:**
 - veicoli alimentati a **benzina categorie M** e omologati **EURO 0, EURO 1**;
 - veicoli alimentati a **benzina categoria N**, omologati **EURO 0, EURO 1**;
 - veicoli alimentati a **diesel categoria M**, omologati **EURO 0, EURO 1, EURO 2**;
 - veicoli alimentati a **diesel categoria N**, omologati **EURO 0, EURO 1, EURO 2**;
 - ciclomotori e motocicli **categoria L** omologati **EURO 0**;
- 2) in caso di raggiungimento del livello di allerta 1 – arancio e del livello di allerta 2 – rosso, a partire dal giorno successivo a quello di controllo e fino al giorno di controllo successivo, dal 01 ottobre 2021 al 30 aprile 2022, inclusi sabato domenica e giornate festive infrasettimanali, il divieto di circolazione dalle ore 8:30 alle ore 18:30, per le seguenti categorie di veicoli:**
 - veicoli alimentati a **benzina categorie M e N** omologati **EURO 0 e EURO 1**;
 - veicoli alimentati a **diesel categoria M e N**, omologati **EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3**;
 - ciclomotori e motocicli categoria **L** omologati **EURO 0**.

Area del territorio comunale sottoposta al divieto di circolazione

Il divieto di circolazione del presente provvedimento si applica al territorio comunale, così come risulta anche da apposita segnaletica stradale installata in loco, fatta eccezione per il tratto di tangenziale della S.S.12.

Esclusioni dal divieto di circolazione

Sono **escluse dal divieto di circolazione** le seguenti categorie (euro) interessate dal divieto di circolazione:

- a) mezzi adibito al trasporto di linea e dei mezzi utilizzati per finalità di tipo pubblico o sociale (forze dell'ordine, soccorso sanitario, pronto intervento, trasporto di linea, trasporto pubblico locale e provinciale, autovetture targate CD E CC, servizio manutentivo per finalità pubbliche) e mezzi della protezione civile;
- b) mezzi, anche privati, adibiti al pronto soccorso sanitario, alle visite urgenti di medici e veterinari, al trasporto per la donazione del sangue, al trasporto di portatori di handicap o di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili;
- c) veicoli speciali definiti dall'art. 54 lett. f) g) n) del Codice della strada;
- d) veicoli ad alimentazione elettrica totale o parziale, compresi i veicoli elettrici leggeri da città, veicoli ibridi e multimodali, microveicoli elettrici ed elettroveicoli ultraleggeri;
- e) veicoli a doppia alimentazione benzina-gas (naturale o gpl) per adozione di fabbrica o per successiva installazione purchè utilizzo solo l'alimentazione a gas;
- f) veicoli diesel convertiti a gas;
- g) veicoli di interesse collezionistico o storico, ai sensi dell'art. 60, comma 4, del D.Lgs. 285/1992, e i veicoli con più di vent'anni e dotati dei requisiti tecnici previsti dall'art.215 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada), in possesso di un documento di riconoscimento redatto secondo le norme del Codice tecnico internazionale della Federation Internationales des Vehicules Anciens (FIVA), rilasciato da associazioni di collezionisti di veicoli storici iscritte alla FIVA o da associazioni in possesso di equipollente riconoscimento;
- h) veicoli classificati come macchine agricole di cui all'art. 57 del D.Lgs. 285/1992;

- i) motoveicoli e ciclomotori dotati di motore a quattro tempi anche se omologati precedentemente alla direttiva n. 97/24/CEE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 giugno, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o tre ruote, cosiddetti “euro 0” o “pre euro 1”;
- j) veicoli degli operatori dei mercati all’ingrosso (ortofrutticoli, ittici, floricoli e delle carni), limitatamente per il percorso strettamente necessario per raggiungere il proprio domicilio e viceversa;
- k) veicoli dei commercianti ambulanti dei mercati settimanali scoperti, limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il luogo di lavoro e viceversa;
- l) veicoli utilizzati da lavoratori su turni, tali da impedire l’utilizzo dei mezzi pubblici;
- m) veicoli con a bordo almeno 3 persone (car pooling);
- n) veicoli di trasporto pasti confezionati per le mense;
- o) veicoli che devono recarsi alla revisione obbligatoria (con documento dell’Ufficio dei Trasporti o dei centri di Revisione autorizzati) limitatamente al percorso strettamente necessario.

Titolo autorizzatorio e modalità di accertamento

Il titolo autorizzatorio sarà costituito da un'autocertificazione che dovrà contenere gli estremi del veicolo, le indicazioni dell'orario, del luogo di partenza e di destinazione, oltre alla motivazione del transito. Dovrà essere esibita agli organi di polizia stradale (come stabilito dall’art. 11, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada”) che ne facciano richiesta.

L'autocertificazione dovrà contenere la seguente formula: *“Il/la sottoscritto/a è a conoscenza delle conseguenze penali che derivano, ai sensi dell’art.76 del T.U. sull’autocertificazione, qualora la presente dichiarazione risultasse mendace a seguito dei controlli che il competente ufficio si riserva di eseguire in forza dell’art. 43 dello stesso T.U.”*

Inoltre, in sintonia con la legislazione nazionale vigente, **in tutto il territorio Comunale dal 01 ottobre 2021 al 30 aprile 2022**, è fatto

DIVIETO

- di mantenere acceso il motore:
 - degli autobus, compresi quelli di linea, in genere nella fase di stazionamento ed anche ai capolinea, indipendentemente dal protrarsi del tempo dello stazionamento e dalla presenza a bordo del conducente o di passeggeri. La partenza dei veicoli deve essere immediatamente successiva all’accensione del motore;
 - degli autoveicoli in sosta e per i veicoli merci anche durante le fasi di carico/scarico, in particolare nelle zone abitate;
 - degli autoveicoli per arresto della circolazione di durata maggiore di un minuto in corrispondenza di particolari impianti semaforici e di passaggi a livello;
 - dei mezzi di trasporto su ferro con motrice diesel durante le soste;
- di utilizzare generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa - legna cippato pellet - (in presenza di impianto di riscaldamento domestico alternativo) con una classe di prestazione emissiva pari alle classi 1 e 2 stelle;
- di effettuare combustioni all’aperto, di materiale vegetale, anche se effettuate nel luogo di produzione, al fine di reimpiegare i residui, come sostanza concimante o ammendante, fatte salve le necessità di combustione finalizzate alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali;
- di effettuare falò rituali, barbecue e fuochi d’artificio a scopo di intrattenimento. Sono consentite deroghe nel corso di manifestazioni legate a consolidate tradizioni pluriennali, organizzate e/o riconosciute dall’Amministrazione Comunale;
- di climatizzare i seguenti spazi dell’abitazione o ambienti ad essa complementari: cantine, ripostigli, scale primarie e secondarie che collegano spazi di abitazione con cantine, box, garage, e depositi.

È fatto divieto inoltre, in caso di raggiungimento del livello di allerta 1 – arancio e del livello di allerta 2 – rosso di spandere i liquami zootecnici; sono fatti salvi gli spandimenti mediante iniezione o con interrimento immediato.

Dal 01 ottobre 2021 al 30 aprile 2022, è inoltre fatto

OBBLIGO

- 1) nelle 14 ore/giorno consentite in zona climatica E), di **limitazione della temperatura misurata**, ai sensi del D.P.R. 412/93 e s.m.i.:
 - **a massimi di 19°C** (con tolleranza di 2 °C) negli edifici classificati in base al D.P.R. 412/93, con le sigle:
 - E.1 - residenza e assimilabili;
 - E.2 - uffici e assimilabili;
 - E.4 - attività ricreative o di culto e assimilabili;
 - E.5 - attività commerciali e assimilabili;
 - E.6 - attività sportive;
 - **a massimi 17° C** (con tolleranza di 2 °C) negli edifici classificati in base al D.P.R. 412/93, con la sigla E.8 – attività industriali ed artigianali e assimilabili;
- 2) utilizzare negli impianti di riscaldamento di potenza termica nominale inferiore a 35 kW pellet che oltre a rispettare le condizioni previste dall'allegato X, parte II sezione 4, paragrafo 1 lettera d) alla parte V del decreto legislativo n. 152/06, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI ISO 17225-2 da parte di un organismo di certificazione accreditato e da comprovare mediante la conservazione obbligatoria della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore;
- 3) **in caso di raggiungimento del livello di allerta 1 – arancio e livello di allerta 2 – rosso, la temperatura degli edifici classificati come residenza e assimilabili ed edifici pubblici, dovrà essere ridotta di 1° C.**

INFORMA

l'Accordo Bacino Padano (DGRV n. 836/2017), **vieta** l'installazione di generatori a biomassa legnosa con classe emissiva inferiore alle "4 stelle" in base alla classificazione ambientale introdotta con D.M. n. 186/2017.

Sanzioni previste

Chiunque violi le disposizioni relative al divieto di circolazione di cui al presente provvedimento, è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'art. 7 comma 13-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992 n.285 "Nuovo Codice della Strada", introdotto dall'art. 2 della Legge n. 120/2010 "Disposizioni in materia di sicurezza stradale - Modifiche al Codice della Strada", **che prevede il pagamento di una somma da 168,00 Euro a 679,00 Euro e**, nel caso di reiterazione della violazione nel biennio, la sanzione amministrativa accessoria della **sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni** ai sensi delle norme di cui al Capo I, sezione II, del titolo IV dello stesso Codice della Strada.

Chiunque violi le rimanenti disposizioni, fermo restando le sanzioni previste dal T.U. Ambiente (d.lgs. 152/2006), dal T.U.L.P.S., dal Regolamento d'Igiene e dal Regolamento di Polizia Urbana in caso di violazione del divieto di effettuare combustioni all'aperto, è soggetto alla sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 7 bis del d.lgs. 267/2000.

Il presente provvedimento viene reso noto tramite apposizione all'Albo Pretorio, e attraverso il sito web istituzionale.

Il Comando di Polizia Locale provvederà ad effettuare attività di vigilanza e controllo rispetto a quanto disposto dalla presente Ordinanza con modalità idonee ad assicurarne l'efficacia.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di adottare ulteriori provvedimenti di regolamentazione della circolazione secondo gli indirizzi adottati dalla Giunta Comunale nell'ambito delle valutazioni del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera e del Piano di Azione per la Qualità dell'Aria.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio.

DARE ATTO che l'obbligo dell'informativa sul trattamento dei dati personali, di cui al regolamento UE 2016/679, è assolto attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale, sezione "Amministrazione Trasparente".

Li, 30/09/2021



IL SINDACO
Stefano Canazza

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD), il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Isola della Scala, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs. 82/2005.)